

Lavoro autonomo nello spettacolo

1. Due tipologie di lavoro autonomo

1.1 Lavoro autonomo a partita iva

i principali regimi contabili sono tre:

Regime a contabilità ordinaria (professionisti e imprese)

Regime a contabilità semplificata (professionisti e imprese)

Regime forfettario (solo per i professionisti/lavoratori autonomi)

1.1.1 Il regime ordinario

non fa al caso nostro poiché è il sistema contabile obbligatorio delle imprese, questo regime definisce le regole per la contabilità delle società di capitali e delle imprese che superano determinati limiti di fatturato annuo. Prendiamo quindi direttamente in esame il regime a contabilità semplificata (o più correttamente regime contabile delle imprese minori).

1.1.2 Il regime a contabilità semplificata

In pratica per le imprese minori e **per i professionisti è prevista una contabilità più semplice e veloce** (a disciplinare questo particolare regime è l'articolo 18 del DPR 600/1973).

Per rientrare in questo regime fiscale i ricavi dell'anno precedente o previsti per l'anno in corso o successivo devono essere non superiori ad un tetto massimo fissato (400.000 euro per le prestazioni di servizi).

Il regime a contabilità semplificata è molto simile a quello ordinario, le agevolazioni, come dice il nome, consistono principalmente nella semplificazione nella tenuta dei registri contabili e nelle modalità di determinazione del reddito. Quindi se si gestisce autonomamente la contabilità è tutto più semplice e se invece ci si affida ad un commercialista è decisamente più economico.

Con questo regime, a differenza del forfettario, le spese sono direttamente detraibili/deducibili ai fini del calcolo del reddito e delle tasse da versare, quindi è bene calcolare l'ammontare delle proprie spese per capire se sia il regime più adatto.

1.1.3 Il regime forfettario

Sostituisce il vecchio regime dei contribuenti "minimi" e si può quindi applicare se si hanno determinati requisiti, principalmente è necessario essere sotto i limiti massimi stabiliti per l'ammontare dei compensi e delle spese sostenute durante l'anno. Questo regime fiscale si basa sul **calcolo a forfait dell'imponibile** e di conseguenza delle **imposte**.

Il reddito imponibile è calcolato applicando, all'ammontare dei compensi percepiti, il *coefficiente di redditività* previsto per l'attività esercitata (codice ATECO), al reddito imponibile si applica poi **un'unica imposta del 15%** (in alcuni casi specifici del 5%), sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

Oltre alla **tassazione più bassa**, uno dei vantaggi è quindi il notevole **alleggerimento degli adempimenti contabili** (conservazione e trasmissione delle fatture) e delle spese ad essi collegate.

Chi usufruisce di questo regime **non ha l'obbligo di fatturazione elettronica**, ma può utilizzarla. A questo proposito si ricorda che molti teatri hanno l'obbligo di far passare ogni

entrata e uscita per fattura elettronica quindi in molti casi ci troveremmo a doverla comunque fare.

Le tasse verranno pagate in una sola soluzione al momento della dichiarazione dei redditi, bisogna quindi tenerne il conto durante l'anno per non trovarsi poi con un ammanco imprevisto.

Note: Se si possiede un ammontare particolarmente rilevante di spese da dedurre o detrarre, applicando il Regime forfettario, si perde tale diritto, quindi, in questo caso, non conviene applicare questo Regime fiscale. È consigliabile fare un calcolo delle proprie spese annuali prima di scegliere se adottarlo (altrimenti conviene il regime semplificato).

Nel caso si opti per questo regime fiscale, è comunque buona norma farsi rilasciare ugualmente fattura di ogni spesa, sia perché si può essere oggetto di un controllo (e se non risultano spese documentate vengono a mancare le condizioni) sia perché così si può controllare di anno in anno l'effettiva convenienza ed eventualmente decidere di cambiare.

1.2 Lavoro autonomo a prestazione occasionale

Permette di svolgere un'attività professionale in modo saltuario e sporadico **senza aprire partita iva**.

Le caratteristiche principali del lavoro autonomo a prestazione occasionale, sono che non è soggetto a iva (è soggetto a ritenuta d'acconto al 20% e ritenute previdenziali) e che non prevede l'obbligo di **fatturazione elettronica** (basta una ricevuta fiscale con bollo), ma anche in questo caso ricordiamo che molti teatri hanno l'obbligo di far passare ogni entrata e uscita per fattura elettronica quindi in molti casi ci troveremmo a doverla comunque fare.

Con Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale si intende **“qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinamento da parte del committente”**, infatti questo tipo di rapporto di lavoro può essere applicato per un numero limitato di giornate annuali, ha una soglia massima annuale di entrate e un limite di applicazione annuale con un medesimo committente. Ciò che però va messo più in evidenza a mio avviso, è che una delle premesse base consta nella **non professionalità del lavoratore**. Credo che questa sia una cosa su cui riflettere nel momento in cui si valuta questa tipologia contrattuale (sono un professionista? È il mio Lavoro?).

2. Distinguere p. iva professionisti e p. iva professionisti dello spettacolo

La differenza sostanziale sta nel tipo di contribuzione a cui è soggetto il lavoratore autonomo:

Gestione separata inps o casse/fondi previdenziali privati per i comuni professionisti

Gestione inps exEnpals per i professionisti dello spettacolo

gestione separata o altro	gestione inps-exEnpals
la contribuzione è versata dal professionista e gestita autonomamente, infatti non appare nelle fatture	la contribuzione è versata in gran parte dal committente (datore di lavoro) e in minima parte dal professionista, ma con ritenuta alla fonte (cioè anche la parte spettante al lavoratore viene trattenuta dal committente che si occuperà materialmente di versarla). Le regole e i meccanismi sono gli stessi di qualsiasi altro lavoratore subordinato.

La gestione inps-exEnpals può essere considerata un vantaggio e una tutela per il professionista dello spettacolo, ma, poiché questo meccanismo è applicato senza essere adattato allo specifico regime fiscale di un lavoratore autonomo, in alcuni casi diventa un problema e dà atto a mancanze in ambiti spesso essenziali (ad esempio non è prevista l'Inail).

Possiamo dire che, così com'è impostata, contiene un **paradosso: Sono un libero professionista autonomo ma devo avere un datore di lavoro quindi non sono autonomo (?)**.

(Per fare un esempio: il professionista che avesse un contratto all'estero extra UE non può in alcun modo versarsi i contributi poiché, secondo l'attuale normativa, deve essere obbligatoriamente il datore di lavoro a versare all'exEnpals.)

3. Lavoro autonomo nel CCNL

Per la prima volta nella storia, nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo vengono presi in considerazione come scritturati anche i lavoratori autonomi, infatti all'interno del CCNL all'Appendice I è contenuto il "**Protocollo per le Attività di Prestazione d'Opera Autonome effettuate da Professionisti titolari di partita IVA**", che dà alcune indicazioni e norme per regolamentare e dare un minimo di tutela anche agli autonomi. C'è ancora molto da fare a riguardo, ma è un inizio.

Eccezione: purtroppo al momento non è applicabile ai contratti con le **Fondazioni Liriche** che sono invece le maggiori utilizzatrici di questo tipo di rapporto di lavoro, questo perché sono regolate da un Contratto Nazionale diverso in atto solo per loro, all'interno del quale non si fa alcun riferimento al lavoro autonomo.

4. Tutele per il lavoratore autonomo

Per il lavoratore autonomo dello spettacolo non è prevista alcuna forma particolare di tutela per l'infortunio sul lavoro, **niente INAIL**, solo la generica assicurazione del Teatro che si applica in minima parte e solo se la causa di infortunio è dimostrabilmente da attribuirsi a mancanze del Teatro (ad esempio se inciampi su un gradino in scena è colpa tua che non sei stato attento). Pensate cosa questo può significare ad esempio per un danzatore.

Inoltre, in molti casi, è diffusa la **cattiva pratica** di mettere all'interno del contratto un articolo per cui il professionista dichiara di avere una propria assicurazione che solleva il teatro da ogni responsabilità (leggete sempre il contratto con attenzione).

5. Criticità ulteriore

Ritardi cronici e insostenibili nei pagamenti con conseguenti problemi di liquidità.

Il lavoratore autonomo, nella maggior parte dei casi, si vede corrispondere il compenso pattuito con ritardi insostenibili (mesi e a volte addirittura anni), ma deve comunque pagare le tasse secondo le scadenze previste dal proprio regime contabile anche se non ha ricevuto i soldi.

Buona pratica: richiedere il rispetto delle scadenze, non è arroganza, ma consapevolezza.

Cattiva pratica: anche in questo caso è bene sempre **leggere bene il contratto** dove, **obbligatoriamente**, deve essere specificata la scadenza massima del pagamento (immediato al concludersi del lavoro oppure 30/60/90 giorni), infatti non va dato per scontato in quanto esiste la diffusa cattiva pratica di omettere questa specifica nei contratti, nel qual caso va fatto notare e preteso.

6. Buona pratica

Leggere bene il contratto è una cosa che tutti dovrebbero fare sempre, contratto vuol dire contrattare, avere consapevolezza di quali sia il proprio **valore professionale**. Il contratto è una forma di rispetto, non a caso si dice “rispettare un contratto”. Entrambe le parti devono rispettare ed essere rispettate.

Per gli autori in particolare, c'è sempre (o almeno dovrebbe) un doppio contratto: quello per la **presenza** e quello per i **diritti**. Su quest'ultimo è bene sempre porre particolare attenzione perché spesso può fare la differenza nel futuro, ad esempio ricevere o meno compenso per i diritti di utilizzazione del proprio progetto (coreografico, scenografico, etc.) nel momento in cui lo spettacolo venga ripreso anche senza la presenza dell'autore.

Nota: Questo argomento è molto complesso.

Osservazioni

Attualmente purtroppo, quella dello spettacolo è una tipologia di autonomia anomala per cui il sistema non è organizzato, le norme sono poco chiare e non prevedono soluzioni per molti tipi di situazione. Le tutele sono pochissime sia sul piano fiscale che sanitario che economico.

Nonostante tutto il principio di autonomia è molto calzante per un artista, ma va normato in modo da poter essere una libera scelta del lavoratore (non un obbligo come adesso in moltissimi casi).